



Comune di BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650
Tel. 0828 358 011 - Fax 0828 355 849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.100 DEL quattordici settembre duemiladiciotto

O G G E T T O : IMPIEGO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE DOTT.SSA ANNA MARIA DEL VECCHIO
RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA EX ART. 14 DEL CCNL DEL 22.01.2004 PRESSO IL
COMUNE DI ALBANELLA (SA). APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 12,50 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VOLPE DOMENICO	SINDACO	SI
STRIFEZZA Vitantonio	ASSESSORE	SI
FLORIO Cristina	ASSESSORE	SI
SIANI Fabiana	ASSESSORE	SI
FEREOLI Antonio	ASSESSORE	SI
DELL'ANGELO Bruno	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa CONSOLI ANNALISA

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.14 del CCNL del 22.1.2004 consente agli Enti Locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite;
- l'utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo (36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia. Sebbene per i titolari di posizione organizzativa non è stabilito un orario di lavoro massimo settimanale (in quanto esso dipende dalle esigenze della posizione organizzativa), è altresì vero anche che quello minimo è, comunque, stabilito in 36 ore settimanali e non può essere modificato o integrato né a livello di contrattazione integrativa né a livello di contratto individuale o per iniziativa unilaterale del datore di lavoro pubblico;
- la medesima convenzione stabilisce anche la ripartizione degli *oneri finanziari* connessi a tale forma di utilizzo del personale;
- nell'ambito della disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, il rapporto di lavoro è e resta sempre unico e di esso è titolare esclusivamente l'ente di appartenenza del lavoratore; la clausola contrattuale, infatti, consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- in base all'art.14 del CCNL del 22.1.2004, al personale utilizzato a tempo parziale secondo le modalità ivi previste (*commi 1 e 2*), può essere conferita anche la titolarità di una posizione organizzativa, cumulabile con l'eventuale analogo incarico posseduto dal dipendente presso l'ente di appartenenza (*commi 4 e 5*). L'importo annuale della retribuzione di posizione previsto per la posizione organizzativa affidata (calcolato secondo i medesimi criteri autonomamente adottati dall'ente per tutte le altre posizioni organizzative) deve essere riproporzionato in relazione alla durata del tempo di lavoro stabilito nella convenzione di utilizzazione;

- l'art.14, comma 5, in materia di retribuzione di posizione e di risultato, contiene una più favorevole disciplina con la elevazione del valore massimo del primo compenso fino a 16.000,00 € e del secondo fino ad un massimo del 30%;

PRESO ATTO CHE, a conferma della possibilità di utilizzo della predetta normativa contrattuale, il Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie, con nota prot. n. 34688 del 07/10/2006, ha chiarito che la disciplina contenuta nell'art. 14 del CCNL si sostanzia come fattispecie diversa da quella regolata dall'art. 3, comma 79 della legge n. 244/2007 e che, quindi, resta ferma la possibilità per le amministrazioni locali di ricorrere alla su indicata disciplina;

Considerato che, la convenzione, senza attivare né nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa a scavalco in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente a scavalco (*nel senso si era espresso il Ministero dell'Interno- Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 80/2009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto*);

Atteso che tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, e a maggior ragione nel caso di specie, determinando una riduzione di spesa del personale;

VISTA la nota del Sindaco di Albanella, trasmessa al Comune di Bellizzi in data 31.08.2018 con prot. n. 8313 ed acquisita al protocollo dell'Ente il 03.09.2018 al prot. n. 17209 , con cui si chiede la stipula di una convenzione ex art. 14 CCNL 22.1.2004 da stipularsi con il Comune di Bellizzi per l' utilizzo congiunto del Responsabile del settore amministrativo contabile, dott.ssa Annamaria DEL VECCHIO, Responsabile Area Economico-Finanziaria del Comune di Bellizzi, cat. D;

CONSIDERATO CHE:

- la dott.ssa Annamaria Del Vecchio Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ha comunicato per le vie brevi la propria disponibilità in riferimento alla richiesta avanzata dal Comune di Albanella;
- questo Ente non è interessato da situazioni in soprannumero o eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. N. 165/2001;

DATO ATTO CHE l'impegno del personale a convenzione non contrasta con il divieto di procedere a nuove assunzioni in quanto l'istituto in esame non attiva né nuove assunzioni né mobilità;

DATO ATTO che durante le prestazioni effettuate c/o il Comune di Albanella ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del personale in convenzione sarà in capo al Comune di Albanella;

VISTO che il Comune di Albanella per tali prestazioni rimborserà al Comune di Bellizzi l'equivalente delle ore prestate dal dipendente conteggiate sullo stipendio di Sua spettanza;

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Bellizzi e Albanella al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzazione del dipendente dott.ssa Anna Maria Del Vecchio, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2000 e di disciplinarne, *i rapporti economici e giuridici* tra i Comuni aderenti;

VISTO l' allegato schema di convenzione, avente ad oggetto "SCHEMA DI CONVENZIONE EX ARTICOLO 14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE E CONGIUNTA TRA IL COMUNE DI ALBANELLA ED IL COMUNE DI BELLIZZI DELLA DOTT.SSA ANNAMARIA DEL VECCHIO RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA."disciplinante i rapporti tra il Comune di Bellizzi ed il Comune di Albanella , che viene allegata alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, composta da n. 7 (sette) articoli e ritenuta la stessa degna di approvazione;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 rientra tra le competenze della Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere del Responsabile dell'Area AA. GG. ed il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 14 CCNL del 22.01.2004;

VISTA la L. 241/1990;

VISTO il D. lgs. N. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il vigente statuto comunale e il vigente regolamento di organizzazione;

CON VOTI unanimi espressi ai sensi della normativa vigente

DELIBERA

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- **di approvare** l'allegato schema di convenzione -sub A) avente ad oggetto "SCHEMA DI CONVENZIONE EX ARTICOLO 14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE E CONGIUNTA TRA IL COMUNE DI ALBANELLA ED IL COMUNE DI BELLIZZI DELLA DOTT.SSA ANNAMARIA DEL VECCHIO RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA." per l'utilizzazione del dipendente dr.ssa Anna Maria Del Vecchio, cat. giuridica "D3", ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01:2004, da adibire quale "Funzionario Contabile", con funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo - Contabile, nell'ambito delle iniziative volte a favorire la collaborazione fra questo Comune ed il Comune di Albanella al fine di perseguire i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- **di dare atto** che si procederà alla stipula delle suddette Convenzioni non appena i comuni suddetti avranno approvato, mediante deliberazione di Giunta Comunale, i medesimi schemi di Convenzione;
- **di dare atto**, altresì, che il Comune di Albanella riconoscerà al Comune di Bellizzi, ente datore di lavoro del dipendente in convenzione dott.ssa Anna Maria Del Vecchio, le spese previste come indicate nella convenzione stessa, dietro presentazione di richiesta di rimborso degli oneri diretti e riflessi corrisposti, ragguagliati al periodo di utilizzo;
- **di stipulare**, per i motivi di cui in narrativa, una convenzione con il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Bellizzi Dott.ssa Annamaria Del Vecchio, cat. D, durante il normale orario di lavoro c/o il Comune di Albanella fino al 31 dicembre 2018 dalla data della sottoscrizione della convenzione e per n° 12 ore settimanali;
- **di trasmettere** la presente deliberazione al Comune di Albanella e al Responsabile dell'Ufficio del Personale demandandone ogni ulteriore provvedimento di natura gestionale.
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.

ALL. A)

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ARTICOLO 14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE E CONGIUNTA TRA IL COMUNE DI ALBANELLA ED IL COMUNE DI BELLIZZI DELLA DOTT.SSA ANNAMARIA DEL VECCHIO RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA.

L'anno duemiladiciotto, addì _____ del mese di _____, presso la Sede Municipale, tra:
il Comune di Bellizzi C.F. 02615970650, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Domenico Volpe ,
rappresentante legale del Comune e domiciliato per la sua carica presso la sede;

E

il Comune di Albanella C.F. _____ rappresentato dal Sig Renato Iosca, quale Sindaco
pro tempore, rappresentante legale del Comune e domiciliato per la sua carica presso la sede;

RILEVATO CHE:

- a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in convenzione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. ";
- l'Amministrazione comunale di Bellizzi (SA) con deliberazione di G.C. n.....del..... e l'Amministrazione comunale di Albanella (SA), con deliberazione di G.C. n..... del....., hanno stabilito l'utilizzo in convenzione della dott.ssa Annamaria Del Vecchio in servizio quale Responsabile Area Economico-Finanziaria a tempo determinato del comune di Bellizzi , con categoria giuridica D, e profilo professionale di Istruttore direttivo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004;
- l'utilizzo del predetto dipendente del Comune di Bellizzi è finalizzata, in particolare, al suo impiego con pari funzioni nell'ambito dell'assetto organizzativo e funzionale del Comune richiedente;
- la dott.ssa Annamaria Del Vecchio ha espresso, in via breve, la sua disponibilità al predetto utilizzo presso il Comune di Albanella, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004;
- il presente atto, pertanto, è stipulato ai sensi e per gli effetti della citata norma contrattuale, al fine di regolare le modalità di ripartizione della gestione del rapporto di lavoro col dipendente in convenzione tra il Comune di Bellizzi ed il Comune di Albanella.

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Albanella del dipendente Dott.ssa Annamaria Del Vecchio, in servizio quale Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, a tempo determinato presso il Comune di Bellizzi, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento presso il Comune di Albanella, delle funzioni di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

ART. 2

Durata

La durata della presente Convenzione è fissata fino al 31 dicembre 2018, rinnovabile, decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione.

Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Albanella ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Bellizzi, e l'assenso del dipendente interessato. In tale ipotesi l'ulteriore atto di convenzione andrà a disciplinare esclusivamente le clausole diverse da quelle contenute nel presente atto.

L'ente capo convenzione, dal canto suo, si riserva di richiamare in sede il dipendente convenzionato qualora questi ne faccia richiesta con preavviso non inferiore a 15 giorni.

Il rapporto può essere risolto anticipatamente, senza preavviso:

- a) Per recesso unilaterale del dipendente in convenzione, quando sussistano comprovate circostanze oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che gli impediscano il regolare svolgimento della sua attività lavorativa presso l'ente utilizzatore;
- b) Per recesso unilaterale dell'ente utilizzatore, qualora emergano gravi irregolarità, riconducibili alla responsabilità esclusiva del dipendente in convenzione;
- c) Per motivi di interesse pubblico, tali da giustificare la sospensione o l'annullamento dell'atto che ha determinato il ricorso all'utilizzo della convenzione.

L'utilizzo è a tempo parziale, per 12 ore settimanali, da svolgersi come di seguito specificato:

- Lunedì, mercoledì e giovedì presso il Comune di Bellizzi, per 24 ore settimanali;
- Martedì e venerdì presso il Comune di Albanella per 12 ore settimanali;

La suddetta articolazione potrà essere suscettibile di variazioni anche giornaliere da concordarsi tra i due enti anche in considerazioni di eventuali sopravvenienti esigenze di servizio. Sono fatte salve le interruzioni della prestazione lavorativa per ferie o per permessi retribuiti disciplinati dalla normativa di comparto, concessi al dipendente comandato proporzionalmente alla durata della prestazione lavorativa settimanale, nonché per malattia.

ART.3

Tipologia del rapporto

L' utilizzo presso il Comune di Albanella del dipendente in convenzione è attuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004; essa non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente con l'ente cedente né dà luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore.

Pertanto per tutta la durata della convenzione il dipendente resta giuridicamente dipendente dell'ente cedente, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con l'ente utilizzatore attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

In relazione al duplice rapporto di subordinazione, gli enti, cedente ed utilizzatore, restano titolari dei diritti e dei poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici, ivi compresa la facoltà di richiamo, per il primo, e, per l'altro, la facoltà di impiego del dipendente in convenzione in tutte le funzioni e mansioni che sono funzionali al proprio assetto organizzativo e compatibili col profilo professionale del dipendente medesimo, in conformità con le norme contrattuali di comparto e con le norme regolamentari in vigore presso l'ente medesimo. In tale ambito gli enti interessati hanno facoltà di modificare i termini di utilizzazione del dipendente in convenzione, sì come definiti col presente atto.

ART.4

Collocazione organica

In relazione al profilo professionale ed alla posizione di lavoro rivestita presso l'ente di appartenenza ed in relazione al rapporto giuridico che si va ad instaurare tra l'ente utilizzatore ed il dipendente in convenzione, quest'ultimo è funzionalmente collocato nell'ambito dell'unità organizzativa avente competenza in materia Finanziaria e afferenti, con l'assunzione di tutte le funzioni proprie del profilo professionale rivestito e di effettivo impiego.

In relazione a tale posizione di lavoro, l'ente utilizzatore ha facoltà di conferire al dipendente in convenzione ogni ulteriore incarico con essa compatibile e senza oneri a carico dell'ente cedente. Ove ad eventuali incarichi aggiuntivi rispetto alla posizione di lavoro assegnata conseguano oneri di carattere economico, la modalità di erogazione delle relative somme sarà concordata dai servizi finanziari degli enti interessati nell'ambito delle operazioni di rimborso del trattamento economico.

ART. 5

Oneri finanziari e modalità di liquidazione

Il trattamento economico complessivo spettante al dipendente in convenzione ed i relativi contributi previdenziali ed assistenziali saranno corrisposti direttamente dal Comune capo convenzione, anche mediante anticipazione. Il Comune utilizzatore rimborserà mensilmente all'ente cedente la quota di retribuzione a suo carico, oltre oneri riflessi, come per legge.

La retribuzione di risultato maturata presso l'ente utilizzatore sarà corrisposta al dipendente in convenzione dall'ente cedente previo versamento del relativo importo da parte dell'ente utilizzatore.

Le modalità di dettaglio per la definizione delle operazioni contabili saranno determinate dai servizi finanziari degli enti interessati.

ART. 6

Ferie e permessi

L'ente ricevente consentirà al dipendente in convenzione la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo di convenzione ed alla durata della prestazione lavorativa settimanale, ove questi non ne abbia già fruito nel corso dell'anno. A tal fine i competenti uffici degli enti interessati provvederanno all'interscambio dei relativi dati all'inizio ed al termine del periodo di durata della convenzione.

ART.7

Rinvio.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge ed alle norme contrattuali applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per il Comune di Bellizzi

Per il Comune di Albanella

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 988 GIUNTA COMUNALE

Data: 07.09.2018

REDATTORE DELLA PROPOSTA : dott. Alfonso DEL VECCHIO

OGGETTO : IMPIEGO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE DOTT.SSA ANNA MARIA DEL VECCHIO RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA EX ART. 14 DEL CCNL DEL 22.01.2004 PRESSO IL COMUNE DI ALBANELLA (SA). APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." così come modificato dall'art. 3 comma 2 e 5, del DI 174/2012 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il seguente parere:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data 07.09.2018 IL RESPONSABILE AREA AA.GG. Dott. Alfonso DEL VECCHIO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole Data <u>07-09-2018</u> IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIO F.F. Dott. Gianfranco BASSI 

DELIBERAZIONE N. 100 DEL 16-09-2018



Comune di BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650
Tel. 0828 358 011 - Fax 0828 355 849

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 100 del quattordici settembre duemiladiciotto

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Volpe Domenico Sindaco



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale in data 18/09/2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 03/10/2018

Dalla Residenza Municipale, addì 18/09/2018




IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L.

Dalla Residenza Municipale, addì 18/09/2018



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI